



ALLEGATO A alla Dgr n. 1818 del 15 ottobre 2013

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE ZOOTECNICA (EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SUINO, BOVINO E POLLINA) E BIOMASSE VEGETALI DEDICATE, PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CHIESONE S.R.L." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, trasmessa per tramite della Società Agricola, alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 386993 del 16/08/2011, ossia garantire il controllo degli scavi da parte di operatori specializzati in campo archeologico, onde evitare, in caso di presenza di archeologici, eventuali danneggiamenti agli stessi.
2. Rispettare la prescrizione contenuta nel parere idraulico favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 598008 del 22/12/2011, ossia:
 - a. il sistema di compensazione con modalità e tipologie che permettano la facile manutenzione, con volume di invaso di almeno 900 mc e smaltimento delle acque nella rete superficiale con manufatto di limitazione della portata massima a 22.0 l/s;
 - b. provvedere alla realizzazione delle opere di compensazione dovrà garantirne la manutenzione e la pulizia in via continuativa;
 - c. tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà e/o della gestione degli immobili serviti dall'impianto.
 - d. il recapito delle acque piovane nella rete superficiale dovrà essere formalmente concessionati/autorizzati dal Consorzio previo presentazione di specifica richiesta e verifica idraulica del completo svuotamento della vasca di laminazione.
3. Rispettare le prescrizioni, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (protocollo n. ITV/III/8722/14799/RA del 28/12/2011) trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 3551 dello 04/01/2012, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0215612), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-0252781 del 17/02/2011).
5. Esercizio l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si

applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Esercizio delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrorodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Esercizio della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (1475 MWh/anno);
 - b. strutture agricolo-produttive (3 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1337 del 17/07/2012 (Linee Guida e disposizioni operative per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
11. Rispettare il punto "4. Gestione della pollina" della nota del Ministero della Salute – DGSAF del 22 agosto 2013, protocollo 16230.
12. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
13. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis/materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., come effluenti zootecnici di origine bovina, suina e pollina non palabile e palabile.
14. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato nelle quantità annue, secondo i seguenti accordi:
 - a. effluente zootecnico suino non palabile 5.000 mc. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 18 novembre 2011, al n. 13.591);
 - b. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2 il 19/04/2013, al n. 3399);
 - c. effluente zootecnico bovino palabile 240 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3404);
 - d. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3407);
 - e. effluente zootecnico bovino palabile 480 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3408);
 - f. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3406);

- g. effluente zootecnico bovino palabile 300 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3405);
 - h. effluente zootecnico bovino palabile 570 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3398);
 - i. effluente zootecnico bovino palabile 240 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3413);
 - j. effluente zootecnico bovino palabile 430 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3410);
 - k. effluente zootecnico bovino palabile 190 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3412);
 - l. effluente zootecnico bovino palabile 1.200 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3411);
 - m. pollina 98 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3409);
 - n. pollina 143 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3416);
 - o. pollina 155 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3418);
 - p. pollina 155 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3415);
 - q. pollina 124 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3401);
 - r. pollina 382 t. all'anno (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona 2;- il 19/04/2013, al n. 3414);
15. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Gazzo Veronese (VR), ad ARPAV (Dipartimento di Verona) e all'Azienda ULSS n. 21 Legnago (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
16. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calculatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Gazzo Veronese (VR) e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto..
18. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
20. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Gazzo Veronese (VR) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
21. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore

disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.642 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.

22. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – *Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati UNI EN.
30. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Limitatamente agli impianti alimentati, in proporzioni variabili da materie fecali e biomassa vegetale dedicata, nell'utilizzazione agronomica del digestato, così come definito dall'articolo 52 della legge 7 agosto 2012, n. 134, adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto dal D.M. 7 aprile 2006 e ss. mm. e ii. nonché dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii.; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. 1150/2011 (tab. MAS).
33. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
34. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
35. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.

37. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Gazzo Veronese e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di accensione del motore/cogeneratore.
38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Verona), la visura camerale aggiornata.
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Gazzo Veronese la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
43. In relazione al precedente punto, rispettare la polizza cauzionale n. 81320291 dell'8 giugno 2012 e relativi allegati, rilasciata dalla società Unipol Assicurazioni, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia è risultata di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata, il cui importo è stato stimato e confermato in euro 207.612,30 (duecentosette milaseicentododici/30), maggiorata del 10 % dei costi, per oneri fiscali e spese tecniche ai sensi della DGR n. 253/2012.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (riferimento pratica VV.F n. 75366, protocollo n. 15938 del 31/10/2011).